

CAPITOLO XII.

NOLEGGIO.

88. Nozioni del noleggio — 89. *Contratto di noleggio per trasporto di merci* — 90. Diritti e doveri del noleggiante — 91. Polizza di carico — 92. Diritti e doveri del noleggiatore — 93. Ritardo e rottura del viaggio — 94. Accidenti sopravvenuti alla nave e al carico — 95. *Contratto di noleggio per trasporto di passeggeri* — 96. Ritardo e rottura del viaggio.

88. Per *noleggio* ¹⁾ s'intende il contratto col quale il proprietario o armatore, detto *noleggiante*, personalmente o per mezzo di rappresentanti (capitano, raccomandatario ecc.) cede ad altra persona, detta *noleggiatore*, l'uso di tutta o di parte della nave pel trasporto di merci o di passeggeri, mediante il pagamento di una somma, detta *nolo*.

Esso pertanto ha la doppia figura giuridica dei contratti di locazione della nave e di trasporto di persone o di cose: e corrisponde nel commercio marittimo al contratto di trasporto del commercio terrestre, per modo che, mancando in qualche caso norme speciali pel primo, sono applicate per analogia le corrispondenti norme dell'altro.

¹⁾ Art. 548-589 del cod. di commercio. Ved. U. PIPIA, *Il contratto di noleggio e la polizza di carico* (Torino — Unione Tip. Ed., 1893).